

Modifiche regolamento n 702/2014

Proposte di Confagricoltura

RICHIESTE GENERALI E CHIARIMENTI	
Enti pubblici locali	Richiesta di deroga per gli enti locali (considerati grandi imprese) aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti che hanno scarsa capacità di auto-finanziamento, di essere ammissibili ai regimi in esenzione , in particolar modo per gli aiuti agli investimenti (artt 13 e 16) e agli aiuti nelle zone rurali e la cooperazione, soprattutto in considerazione del fatto che nel PSP, gli interventi hanno come beneficiari proprio i piccoli enti pubblici e in considerazione della definizione regolamentare di GAL che dispone che questi possano avere una partecipazione pubblica superiore al 25%.
Settore forestale	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di modificare il limite dei 150 milioni medi annui di budget per regime, in considerazione che i regimi nazionali a valere sul PSP, potrebbero eccedere tale limite e potrebbero rendere vana la possibilità di esentare regimi - Richiesta, in caso di modifiche del PSP, di avviare la procedura di esenzione da notifica, contestualmente alla presentazione della modifica in SFC. Questo consentirebbe di risparmiare tempo per le concessioni ed emanazione dei bandi e consentirebbe di recepire le osservazioni aiuti nel testo del Piano
Settore forestale	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedere anche per le aziende forestali la possibilità di concedere aiuti per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda forestale, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili quando tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda, così come previsto per le aziende agricole. (Considerando 43; articolo 13) - Prevedere la possibilità di esentare aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti anche per aziende forestali,
MODIFICHE ARTICOLI	
Art. 1 Campo di applicazione	La definizione delle imprese in difficoltà dovrebbe essere adeguata al settore, in particolare per il settore della produzione primaria. Vista poi le peculiarità del settore, sarebbe importante lasciare agli stati membri la definizione.

	<p>Par. 4. Proposta di esentare dalla applicazione del principio Deggendorf, gli aiuti concessi sotto forma di servizi agevolati.</p> <p>Par. 5 Proposta di estendere l'esenzione della applicazione del principio delle imprese in difficoltà per le seguenti categorie di aiuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Attività dimostrative di cui all'articolo 20 in quanto risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali interventi. 2) Azioni di informazione e attività dimostrative di cui all'articolo 39 in quanto risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali interventi. 3) Azioni promozionali di cui all'art. 23. L'estensione riguarderebbe tutte le tipologie di interventi ammessi dall'articolo 23. Risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali interventi; <p>In analogia e coerenza con quanto previsto per gli aiuti per ovviare ai danni da calamità naturali, proposta di estendere l'esenzione per le calamità forestali ed altri eventi catastrofici a tutte le imprese in difficoltà, non solo a quelle che lo diventano in conseguenza degli eventi.</p>
Art. 2 (Definizioni)	<p>Tra le definizioni eliminate vi è quella di <i>coadiuvante familiare</i>, che forse varrebbe la pena far reinserire considerato che in alcuni articoli il termine viene citato</p> <ul style="list-style-type: none"> - paragrafo 3 "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": uniformare la percentuale di danno minimo con quella prevista dall'Articolo 76 "Strumenti di gestione del rischio" del reg. (UE) 2021/2115, vale a dire 20% . - il contenuto previsto per i "Piani di valutazione" appare gravoso considerando che sono strumenti funzionali ad un'esenzione, quindi ad una procedura semplificata di adozione di un regime di aiuto - modificare la definizione di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale" specificando che non comprende solo le segherie ma anche altre attività purché la capacità massima dei macchinari eventualmente acquistati è pari a 5000 m³ all'anno o che il limite assoluto di 10.000 m³ di legno tondo sia riferito al materiale impiegare nelle lavorazioni oggetto di finanziamento; - chiarire che la definizione del paragrafo 43 ed inserire la definizione di attività di commercializzazione di un prodotto agricolo

	<p>26) “biocarburanti prodotti da colture alimentari” chiarimento sulla frase “[omissis] esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari in base [omissis]” Le colture intercalari e le colture di copertura, quando generano una domanda di terreni supplementari, sono ammesse nella definizione di biocarburanti prodotti da colture alimentari?</p>
Art. 6 (effetto di incentivazione)	<p>Tra le categorie di aiuti per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione andrebbero annoverati anche gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti. La deroga è prevista invece per il ripristino del potenziale produttivo del settore forestale.</p> <p>paragrafo 5: così come per il settore agricolo, aggiungere anche per il settore forestale la deroga per gli aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20</p>
Art. 7 (Intensità aiuto e costi ammissibili)	<p>Possibilità di utilizzare i costi semplificati almeno per gli aiuti TOP-UP fuori allegato I e forestali.</p>
Art. 9 (Pubblicazione e informazioni)	<p>L’abbassamento delle soglie dai 60.000 euro attuali a 10.000 euro per la produzione primaria e dai 500.000 euro attuali a 100.000 euro per tutti gli altri settori nuovi limiti imporrebbero un onere amministrativo eccessivo.</p> <p>Par. 5 Considerato che gli obblighi di pubblicazione fanno riferimento anche alla comunicazione del regime alla CE e alla relazione annuale sugli aiuti erogati si propone la seguente modifica al testo dell’art9, par. 5:</p> <p>.</p>
Art. 11 (Relazioni)	<p>Al par 1 dovrebbe essere tolto il riferimento alla pubblicazione del sito internet: meglio inserire sul sito internet un provvedimento definitivo non un provvedimento che potrebbe essere cambiato.</p>
Art. 13 (Aiuti alle PMI per investimenti nel settore della produzione agricola primaria)	<ul style="list-style-type: none"> - par 3: tra gli obiettivi andrebbe inserito un obiettivo legato alla competitività, come previsto all’art 6 del reg 2021/2115 - par 4: refuso - par 11 tra i costi ammissibili dovrebbero essere riprese le indicazioni sull’acquisto dei terreni indicate all’art 73, 3, c) del reg 2021/2115

	<ul style="list-style-type: none"> - par 13: si dovrebbe poter concedere aiuti per adeguarsi agli standard - par 15) si dovrebbe prevedere la possibilità di poter esentare gli investimenti anche per un singolo settore <p>Par. 4. e 5. Presenza di refusi nella traduzione del testo</p> <p>Par. 19. "L'intensità di aiuto di cui ai paragrafi 17 e 18, lettera c), può essere aumentata al massimo fino all'85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole"</p> <p>Al fine di non ingenerare dubbi o incomprensioni è opportuno specificare la definizione di "Piccole aziende agricole" o il riferimento alla stessa</p>
Art. 17 "Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento di attività agricole";	<ul style="list-style-type: none"> - par. 2: il paragrafo è poco chiaro, che cosa si intende per famiglie contadine? - Par 3: proposta di stralcio si ritiene opportuno allargare la possibilità di accesso a questi aiuti a tutte le PMI. -
Art. 20 aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Par 2, aggiungere anche la partecipazione a convegni e conferenze
Art. 21 (Aiuti per servizi di consulenza)	Tra i servizi di consulenza sarebbe opportuno inserire anche gli obiettivi di competitività
Art. 22 (Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola)	Introduzione di nuove fattispecie di sostituzione e rivedere tempistica per unità lavorativa
Art 23	<ul style="list-style-type: none"> - Par, 2:b) aggiungere anche le guide turistiche che elencano tutte le aziende - Par 3 aggiungere un par c) anche in questo caso aggiungere le guide dove sono presenti tutte le aziende delle zone interessate
Art. 24 (Aiuti destinati a ovviare ai danni da condizioni meteorologiche avverse)	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta di allineare la disposizione di cui al par. 4 all'analogia disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER che prevede la concessione e non l'erogazione entro quattro anni dal verificarsi dell'evento

assimilabili a calamità naturali)	<ul style="list-style-type: none"> - Bisognerebbe inoltre prevedere una casistica particolare per le aziende di nuova costituzione che non hanno un reddito pregresso.
Art 25	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiungere una disposizione sugli investimenti di biosicurezza imposti dalle autorità sanitarie per impedire l'espandersi delle epizootie od organismi nocivi. - Al par 4, per le epizootie e organismi nocivi nuovi, inserire la soglia del 30% non ha senso: bisogna allineare con le altre parti del regolamento, vale a dire lasciare alle autorità nazionali ed inserire il solo requisito che vi sia un piano regionale o nazionale di eradicazione - Par 5: inserire una eccezione per quei costi imposti dalle autorità sanitarie dopo l'insorgere della epizootia, non obbligatorie prima - Par 8 e ss, e) aggiungere la macellazione non solo abbattimento o soppressione a meno che la soppressione non preveda anche la macellazione
Art. 26 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti)	La formulazione dei paragrafi 2 e 4, presenta una ambiguità interpretativa: l'aiuto dovrebbe essere inteso come indicato nel paragrafo 2, quindi un aiuto sul costo del premio assicurativo, ma l'aiuto del successivo paragrafo 4 sembra piuttosto riferirsi alla liquidazione del danno da parte delle compagnie assicurative, che devono liquidarlo direttamente alle ditte di smaltimento e non alle aziende zootecniche assicurate. Bisognerebbe specificare che l'aiuto di cui al paragrafo 4, lettera e), in realtà non è l'aiuto (il costo del premio assicurativo), ma si riferisce invece alla liquidazione del danno da parte della compagnia assicurativa.
Art. 28 (danni causati da animali protetti)	<p>In questo caso dovrebbe essere prevista anche la possibilità di indennizzare i danni che superano il 30% della plv anche se causati da animali non protetti ma che possono concorrere alla tutela della biodiversità.</p> <p>Proposta di allineare la disposizione di cui al par. 4 all'analogia disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER che prevede la concessione e non l'erogazione entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.</p>
Sezione 5 "Aiuti a favore del settore forestale"	Proposta di introduzione al Capo III, Sezione 5 "Aiuti a favore del settore forestale" di una misura specifica di aiuto: "Aiuti all'avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura". Ciò in quanto coerente con le previsioni di cui all'articolo 75 del Reg. UE n. 2021/2115 e per coerenza interna alla proposta di regolamento che prevede analoga misura per le imprese agricole e per le imprese di altri settori ad esclusione di quello forestale.
Art. 33 Aiuti alla forestazione e all'imboschimento	Paragrafo 10: aggiungere che l'obbligatorietà del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente deve essere in linea con la normativa forestale e nei casi da essa previsti

<p>Art. 35 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione delle disposizioni previste all’art. 35 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate”, al fine di evitare la sostanziale inapplicabilità di quanto nella proposta di regolamento. Al paragrafo 5, lettera a) dell’articolo 35 si riferisce della condizione per cui l’aiuto per la ricostruzione del potenziale forestale è subordinato al possesso da parte del beneficiario di strumenti assicurativi per la protezione dal rischio di danni alle foreste. <p>Si evidenzia che questa condizione esclude completamente dalla possibilità, per le imprese forestali, ad accedere alle sovvenzioni citate in quanto nella quasi totalità delle realtà imprenditoriali forestali questi strumenti non sono adottati. Questo in ragione della particolarità economica del settore forestale. Sarebbe auspicabile inserire aiuti agevolati per le assicurazioni nel settore forestale in analogia con quello agricolo se si vuole mantenere tale disposizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inoltre, alla successiva lettera “c) (nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici” non si comprende a cosa la Commissione faccia riferimento in particolare con l’ultima frase relativa alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici - Paragrafo 5, lettera a): a cosa si riferisce il periodo “...e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso”? come si dimostra? Sembra limitante. Anche se il beneficiario non ha queste capacità, l’interesse pubblico al ripristino può essere elevato - Paragrafo 5 lettera c) “nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici.” come si dimostra? Sembra limitante e non sempre chiaramente eseguibile e dimostrabile
<p>Art. 41 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o</p>	<p>Paragrafo 3: aggiungere che l’obbligatorietà del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente deve essere in linea con la normativa forestale e nei casi da essa previsti</p>

all'adeguamento del settore forestale	
Art. 42 Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	<p>Paragrafo 3: aggiungere che l'obbligatorietà del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente deve essere in linea con la normativa forestale e nei casi da essa previsti.</p> <p>Paragrafo 7: come deve intendersi la limitazione per "Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale" considerato che attualmente la definizione di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale" contenuta al punto (38) dell'Articolo 2 "Definizioni" sembra far riferimento solo alle segherie</p> <p>Dopo il capoverso 7 inserire contenuti analoghi a quelli dei paragrafi da 4 (secondo capoverso) a 8 dell'articolo 13 della bozza di regolamento ABER (esclusa parte su biocarburanti) sulla finanziabilità di investimenti per la produzione di energia per autoconsumo nelle aziende forestali</p> <p>Se è corretta l'impostazione data alla proposta italiana di PSP agli interventi di cui a quest'articolo occorre prevedere che sia possibile anche un'aliquota di finanziamento dell'80%, così come indicato nel Reg. 2021/2115 all'articolo 73</p> <p>Paragrafo 4 lettera a) "Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino:</p> <p>a) all'80% per i seguenti investimenti:</p> <p>i) investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);"</p>
Art. 44 Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	Al Paragrafo 3 chiarire come si applica la parte evidenziata: "In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente AI PRODUTTORI CHE NE FANNO PARTE fino all'importo complessivo a....."
Sezione 6 "Aiuti a favore delle pmi nelle zone rurali da 46	
Art. 47 "Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali"	<ul style="list-style-type: none"> - Segnala che l'aiuto di importo limitato previsto in questo articolo dovrebbe essere portato da 70.000 euro a 100.000 per beneficiario. Questo per rendere coerente il testo con le previsioni di cui all'articolo 75 del regolamento UE n. 2121/2115

Art. 48 (Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari)	Par 5: per allineare l'articolo ai contenuti del regolamento 2121/2115 si propongono i sette anni
---	---